



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DELIBERAZIONE N. 9/15 DEL 12.2.2008**

**Oggetto:** L.R. 2 agosto 2005, n. 12, art. 11 – Assegnazione beni, personale e procedimenti in corso delle disciolte comunità montane.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che a seguito della cessazione delle comunità montane della Sardegna, avvenuta in data 23 marzo 2007, per effetto dell'art. 11 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12, la Giunta regionale con la deliberazione n. 11/13 del 20 marzo 2007, ha nominato i commissari straordinari liquidatori per la gestione dei soli affari correnti.

Fa presente che la Giunta regionale, con le deliberazioni n. 48/37 del 29 novembre 2007, n. 53/2 del 27 dicembre 2007 e n. 9/14 del 12.2.2008, ha preso atto delle forme associative già costituite e conformi alle disposizioni ivi contenute, al fine di poter dare attuazione al trasferimento dei beni delle disciolte comunità montane. Assegnazione dei beni divenuta ormai improcrastinabile, ancorché il processo aggregativo dei comuni previsto dalla legge regionale n. 12/2005, non sia ancora concluso.

L'Assessore, in proposito, riferisce che gli stessi enti soppressi, hanno trasmesso, ai sensi della predetta disposizione legislativa, lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, la situazione di bilancio al 31.12.2006, l'elenco dei procedimenti in corso e quello relativo al personale distinto per qualifiche funzionali. Successivamente, ai commissari straordinari liquidatori è stato richiesto, come da deliberazione della Giunta regionale n. 48/37 del 29 novembre 2007, l'aggiornamento di tale situazione.

L'Assessore, pertanto, propone di assegnare i beni dianzi citati seguendo rigorosamente le modalità e l'ordine prioritario previsti dall'art. 11, commi 4, 5 e 6, della predetta legge regionale.

In particolare:



- 1) i beni delle cessate comunità sono assegnati in base ai seguenti criteri:
  - a) prioritariamente alle comunità montane, alle unioni di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse pro quota, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;
  - b) in subordine alla provincia nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;
  - c) in ulteriore subordine in favore dei comuni già facenti parte delle sopresse comunità montane, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario.
  
- 2) Il personale degli stessi enti soppressi è assegnato in base ai seguenti criteri:
  - a) prioritariamente alle comunità montane, alle unioni di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse pro quota;
  - b) in subordine, e nel caso in cui il personale della comunità montana soppressa risulti in eccedenza rispetto alle necessità organizzative degli enti che vi succedono ai sensi della precedente lettera a), alla provincia nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata;
  - c) in ulteriore subordine ai comuni già facenti parte delle sopresse comunità montane.
  
- 3) Relativamente ai procedimenti in corso, la loro conclusione è affidata agli enti individuati fra quelli destinatari dei rapporti attivi e passivi.

L'Assessore riferisce quindi, che per ogni comunità montana soppressa sono stati predisposti specifici allegati concernenti i loro beni, il personale e i procedimenti in corso, secondo l'ordine prioritario di assegnazione innanzi citato, come meglio specificati nelle allegate Tabelle A) B) e C), nonché lo schema di decreto del Presidente della Regione.

Soggiunge, altresì, che nelle aree territoriali delle disciolte comunità montane dove non si sono ancora costituite forme associative di comuni, i beni, il personale e i procedimenti in corso degli enti anzidetti sono assegnati alle province le quali, successivamente, adotteranno le opportune intese con le stesse associazioni al fine di concludere l'iter procedurale di assegnazione.



Analoga interlocuzione potrà essere svolta dai soggetti destinatari dei suddetti beni - unioni di comuni e province – con i comuni interessati ad esercitare una eventuale opzione in ordine ai beni, al personale e ai procedimenti in corso, secondo i criteri sopra rammentati.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica

### **DELIBERA**

di concludere definitivamente le gestioni commissariali delle cessate comunità montane, e pertanto di assegnare, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, i beni, il personale e la conclusione dei procedimenti in corso agli enti indicati rispettivamente nelle allegate Tabelle A), B) e C) tenuto conto, relativamente al personale, della riserva di cui all'art. 11, comma 5, dell'anzidetta legge regionale.

Le province e i comuni interessati all'assegnazione dei beni, del personale e dei procedimenti in corso, nello spirito della L.R. 2 agosto 2005, n. 12, provvedono alle opportune intese e all'eventuale trasferimento alle forme associative, che si costituiranno successivamente alla presente deliberazione, per il migliore e più adeguato utilizzo del patrimonio delle disciolte comunità montane.

Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 dispone con proprio decreto, la conclusione del procedimento di assegnazione.

I commissari straordinari liquidatori danno attuazione al decreto anzidetto entro il 31 marzo 2008. A tale data cessano dalle loro funzioni.

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru